

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa alla clientela contratti di Assicurazione obbligatoria R.C. Auto:

Gentile Cliente, desideriamo fornirLe con la presente Nota Informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, alcune informazioni prima della conclusione del contratto. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell'Assicurato sono messi in evidenza tramite sottolineatura e pertanto sono da leggere con particolare attenzione.

Informazioni relative alla Compagnia

La Compagnia Navale Assicurazioni è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Il contratto è concluso con la Società Navale Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Italia, C.so di Porta Vigentina 9, 20122 Milano, ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 Aprile 1923 n. 966.

Informazioni generali

Sul contratto Legge applicabile:

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Compagnia propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devo-

no essere inoltrati per iscritto a:

Unità Reclami

Via Farini, 17 - 00185 ROMA

Telefax 06 48904736

E-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il contraente.

Informazioni specifiche sul Contratto

Danni non compresi nell'assicurazione in caso di responsabilità del conducente:

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il

terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al predetto punto 1;

3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Durata del contratto

Il contratto non prevede il "tacito rinnovo": Il Contraente ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Compagnia manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato:

La garanzia non è operante e l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; ***l'assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;***
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplina-

no l'utilizzo;

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del vigente codice della strada; la nostra compagnia limita il diritto di rivalsa all'importo di 516 Euro indipendentemente dall'ammontare del danno;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale da autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco, macchine operatrici su cingoli e macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate.

Guida da parte di persona diversa dal conducente dichiarato in polizza:

Nel caso in cui alla guida del veicolo indicato in polizza si trovi, al momento del sinistro, un conducente rientrante nel nucleo familiare del conducente dichiarato in polizza o dell'intestatario al P.R.A. e ricompreso in una fascia di rischio più elevata rispetto a quella sulla base della quale è stato determinato il premio, l'Impresa eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un importo massimo di 516 Euro.

Salvo diversa indicazione in polizza nel caso in cui l'intestatario al P.R.A. del veicolo non sia persona fisica, l'Impresa eserciterà la sopra indicata azione di rivalsa in ogni caso, anche quando il conducente al momento del sinistro non appartiene al nucleo familiare del conducente dichiarato in polizza.

Facoltà di rimborsare all'Impresa il costo del sinistro per evitare la maggiorazione del premio dovuta all'applicazione della clausola "Bonus-Malus":

Il contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base alla clausola "Bonus-Malus" rimborsando al G.S.C. (Gestore della stanza di compensazione) istituita presso la Consap S.p.A. via Yser n° 14 00198 Roma (www.consap.it) gli importi per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'assicurato nell'annualità trascorsa e liquidati secondo le modalità stabilite dalla procedura di risarcimento diretto così come prevista dal Codice. Qualora la gestione del sinistro non rientri nella procedura di risarcimento diretto tale richiesta dovrà essere effettuata alla Compagnia.

Attestazione dello stato del rischio:

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa trasmette al contraente l'attestazione sullo stato del rischio in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento N. 4 del 9 agosto 2006, attuativo del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. Il contraente o il proprietario del veicolo che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo o altro veicolo di Sua proprietà, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dovrà consegnare l'attestazione dello stato del rischio al nuovo assicuratore.

Le condizioni di assicurazione prevedono, per le autovetture, una clausola Bonus Malus con una tabella di classi di merito e regole evolutive diverse da quelle della condizione F dell'allegato A alla delibera Cip del 1993.

Le regole di corrispondenza con le classi di merito previste dalla delibera CIP sono riportate nella normativa tariffaria. L'attestazione di rischio relativa a contratti stipulati per le autovetture, conformemente alle disposizioni della circolare ISVAP n. 260 del 30 novembre 1995, contiene anche la classe di assegnazione determinata secondo la condizione CIP.

Tale classe viene determinata sulla base delle regole di cui alla previgente clausola Bonus Malus e, nel caso di assicurazione, del veico-

lo presso altra impresa, può essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

La classe in oggetto trova direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus Malus le stesse classi e regole evolutive previste dalla delibera CIP.

L'attestazione di rischio relativamente ai contratti stipulati per ciclomotori e motocicli, conformemente alle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, contiene la classe di assegnazione CU.

Per polizze stipulate nella forma in franchigia è facoltà della Compagnia di prevedere specifiche regole assuntive nel caso in cui dall'attestato risulti il mancato pagamento della franchigia.

Conservazione della classe di merito:

In caso di contratto stipulato nella forma tariffaria Bonus Malus, il proprietario - in caso di sostituzione del veicolo assicurato - può usufruire della classe di merito già maturata nei seguenti casi:

- in caso di furto del veicolo, qualora il contratto venga reso valido per altro veicolo entro un anno dalla data del furto;
- nei casi di documentata vendita, rottamazione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo.

Quanto sopra purché il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario o al coniuge in comunione dei beni, nonché in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veico-

lo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Comportamento da tenere in caso di sinistro:

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso alla Compagnia, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo CID da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro come previsto dal Codice si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione:

Nei casi di risarcimento diretto, come disciplinato dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private, (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro, in tutto o in parte, rivolge la richiesta di risarcimento all'Impresa secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254

In tutti gli altri casi non rientranti in quelli previsti per il risarcimento diretto, il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subito all'assicuratore del veicolo del responsabile così come previsto dal primo comma dagli artt. 144 e 148 del Codice.

Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni subiti dai terzi trasportati:

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai

terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente all'Impresa secondo le modalità stabilite dall'art. 141 del Codice.

Modalità di risarcimento del danno in forma specifica:

Nel caso di sinistri gestiti secondo la procedura di risarcimento diretto come prevista dal Codice e nel caso in cui il Contraente abbia beneficiato di uno sconto - definito e individuato - sul premio di tariffa, così come indicato all'art. 31 delle condizioni particolari R.C.A., salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina convenzionata, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dall'Impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

l'Impresa ha diritto di far eseguire direttamente, presso una delle carrozzerie convenzionate le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

Prevenzione e sicurezza stradale:

Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art. 171 Codice della Strada). Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 Codice della Strada).

Si ricorda che in caso di violazione di questi obblighi, il risarcimento dovuto in caso di sinistro, potrebbe essere decurtato di una quota pari alla incidenza che la violazione ha avuto sul danno accertato.

Raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo.

Per rispettare la legge sulla "privacy":

La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (**Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali**)

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1):

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (2), e/o dati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (4), il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (5), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali:

I dati sono trattati (6) dalla nostra Società -

titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (7); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato:

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso:

Navale Assicurazioni S.p.A.

Via Farini, 17 - 00185 Roma

Tel. 06 47834001 - Fax 06 47834387

e-mail: privacy@navaleassicurazioni.it.

Note:

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui Centrale Operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicurative); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tara-

ti (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.navale.it.

- 6) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
- 8) I diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vanitare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 9) L'elenco completo dei responsabili del trattamento può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente anche consultando il sito internet www.navale.it.
- 10) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet www.navale.it.



NAVALE ASSICURAZIONI SpA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE e DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. PIVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario - www.navale.it

